



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.

Reg. Ord. n. **57**

IL SINDACO

RILEVATO che tra le finalità del Comune di Vigodarzere, vi è la salvaguardia dell'ambiente, come bene e risorsa della collettività, anche futura, per cui costituisce primario dovere dell'Amministrazione promuovere tutte le iniziative utili allo scopo;

CONSIDERATO che, in attuazione della Legge 281 del 1991, il comune tutela come un fatto positivo per la città la presenza degli animali d'affezione e favorisce la corretta convivenza tra uomo e animali, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica;

RITENUTO quindi, che possa significativamente contribuire al decoro ed alla salubrità dell'ambiente anche la determinazione di prescrizioni atte ad evitare e comunque a contenere il fenomeno dell'insudiciamento del suolo pubblico da parte di cani o altri animali domestici le cui deiezioni non vengono raccolte dai loro conduttori;

RITENUTO opportuno rendere obbligatoria la dotazione da parte di ogni conduttore di cani, in area pubblica o aperta al pubblico, di specifici strumenti di raccolta e di smaltimento delle deiezioni, nonché di istituire la relativa sanzione per chi ne risulti sprovvisto e di aumentare quella attualmente prevista per la mancata raccolta;

VISTO l'art. 9 del Regolamento Comunale vigente per la profilassi della rabbia, che oltre a vietare l'insudiciamento del suolo pubblico da parte degli animali, impone tra l'altro che nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;

VISTO gli artt. 12 e 154 del Regolamento Comunale di Igiene vigente;

VISTO gli artt. 42 e 43 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana vigente;

VISTO l'art 15 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche;

RICHIAMATO altresì l'art.18 della L.R.V. n. 60 del 28.12.1993, ove è prescritto che le persone che conducono cani, sono tenute ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, ed in caso contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia;

VISTI gli artt. 32 e 33 della Legge Sanitaria Nazionale n. 833 del 23.12.1978;

VISTA la Legge Regionale n. 78 del 31.05.1980;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

VISTA l'Ordinanza n. 88 del 30.08.1996;

INVITA

ogni abitante della città, a contribuire al miglioramento del decoro e dell'igiene dei luoghi aperti al pubblico, mediante una maggior attenzione ai propri comportamenti in fatto di eliminazione dei rifiuti prodotti da ogni singolo cittadino e da ogni nucleo familiare.

ORDINA

- I conduttori di cani in luogo pubblico o aperto al pubblico devono essere costantemente muniti di idonea attrezzatura per l'asporto delle deiezioni dell'animale, che dopo l'uso dovrà essere conferita nei contenitori del rifiuto umido.
- I proprietari e comunque i detentori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali domestici, in luogo pubblico ed in ogni caso aperto al pubblico, devono immediatamente provvedere alla raccolta degli escrementi emesse dai loro animali, ed alla completa pulizia, allo scopo avvalendosi dell'attrezzatura di cui al punto precedente.
- E' revocata l'Ordinanza n. 88 del 30.08.1996.

Per l'inosservanza della presente ordinanza, è prevista una sanzione pari a € 50,00 (cinquanteeuro/00) a chi in area pubblica, all'atto del controllo risulta sprovvisto della specifica attrezzatura di asporto e contenimento delle deiezioni, ed una sanzione pari a € 100,00 (centoeuro/00) per coloro i quali in area pubblica o aperta al pubblico, non provvedono all'immediata raccolta delle deiezioni dei propri animali.

Sono esonerati dall'incombenza, i non vedenti che utilizzano i cani allo scopo addestrati.

Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Il provvedimento entra in vigore al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 3 comma 4°, della legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 21 della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, addì

25 NOV. 2002



IL SINDACO

Roberto Zanovello

Roberto Zanovello

V/AP